

Pubblicato il 19/01/2022

N. 00105/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2022, proposto da Florio Giovanni, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'avv. Raffaele De Vitto, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi in giudizio;

Ufficio elettorale della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitosi in giudizio;

avverso e per l'annullamento

del verbale dell'ufficio elettorale del 14.01.2022 relativo alla verifica di ammissibilità delle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale del 30.01.2022, nella parte in cui ha ritenuto che la dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere provinciale del sig. Florio Giovanni, quale componente della lista "Per la Capitanata" non fosse stata regolarmente autenticata; e per la riammissione alla competizione elettorale del sig. Florio Giovanni, quale componente della lista "Per la Capitanata";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente, sig. Giovanni Florio, nella qualità di consigliere comunale di San Severo, decideva di concorrere alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia, indetta per il prossimo 30.01.2022, quale componente della lista "Per la Capitanata".

All'uopo, stando alla narrazione del ricorrente, in data 08.01.2022 presso la sua abitazione in San Severo compilava il modulo di accettazione della candidatura, apponendo i suoi dati anagrafici e dichiarando che era consigliere comunale di San Severo e non versava in situazioni di incandidabilità o ineleggibilità.

All'atto del redigere detto modulo, il ricorrente (così egli riferisce) annotava la data e il luogo di redazione (San Severo, 08.01.2022) ma senza aggiungere la sottoscrizione del modulo; quindi, si recava a Foggia presso la sede dell'Amministrazione provinciale, dove sottoscriveva l'accettazione (sul modulo compilato a San Severo che

aveva portato con sé dalla sua abitazione) innanzi al Presidente della Provincia di Foggia che procedeva alla relativa autenticazione.

Nonostante l'autenticazione della firma del candidato effettuata dal Presidente della Provincia di Foggia rechi espressamente la dicitura *“previa identificazione del sottoscrittore... dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza”*, con l'indicazione della data e del luogo (Foggia, addì 08.01.2022), l'Ufficio elettorale provinciale, con il verbale del 14.1.2022, escludeva il ricorrente dalla lista *“Per la Capitanata”*, adducendo a motivo che la dichiarazione di accettazione della candidatura *“non risulta regolarmente autenticata”*.

Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato e depositato il 16.1.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati e per chiedere la sua riammissione alla competizione elettorale, quale componente della lista *“Per la Capitanata”*.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, difetto di motivazione; 2) violazione dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, difetto di motivazione; 3) violazione dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, difetto di motivazione.

L'Amministrazione intimata non si costituisce in giudizio.

All'udienza del 19 gennaio 2022, fissata in via d'urgenza, a tenore dell'art. 129 c.p.a., la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile e fondato.

III – In via preliminare, va esaminata la questione dell'applicabilità alla fattispecie concreta della normativa di cui all'art. 129 c.p.a., in relazione alla tipologia di elezione di secondo livello introdotta dalla riforma di cui alla legge 7.4.2014 n. 56 (c.d. legge “Del Rio”), nella quale il corpo elettorale è costituito non già dai cittadini elettori, bensì da sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del territorio provinciale, di guisa che l'elettorato attivo coincide con quello passivo.

Non vi è dubbio che la citata riforma delle elezioni provinciali abbia in certo modo privato di utilità e funzione, nel rinnovo degli organi delle Province, il carattere sommario e iper-velocizzato del rito speciale di cui all'art. 129 c.p.a., che sacrifica alquanto i principi del giusto processo nell'intento di prevenire l'impatto caducante, a consultazioni elettorali già avvenute, dei vizi di legittimità relativi alla fase di ammissione delle liste.

Ciò, semplicemente perché non è più prevista per le elezioni provinciali una mobilitazione dell'elettorato attivo popolare e, dunque, non sussiste affatto un'esigenza imprescindibile di sdoppiare la tutela in relazione alle due fasi dell'elezione (ammissione delle liste e proclamazione degli eletti).

Nondimeno, il citato art. 129 c.p.a., al comma primo, espressamente prevede che *“1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione”*.

Il dettato della norma, laddove esso fa espresso riferimento alle *“elezioni provinciali”*, è ineludibile, sicché non ne è consentita un'interpretazione abrogante e, dunque, il rito di cui all'art. 129 c.p.a. si applica senz'altro alle elezioni per il rinnovo degli organi della Provincia, anche dopo la riforma di cui alla legge n. 56/2014.

IV – I motivi del ricorso sono fondati.

V – L'impugnato verbale dell'Ufficio elettorale provinciale, datato 14.1.2022, a pagina 13 riporta la seguente motivazione: *“L'ufficio ha, altresì, accertato che la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale del consigliere comunale Florio Giovanni non risulta regolarmente autenticata”*.

In effetti, si tratta di una motivazione troppo laconica, poiché non spiega in cosa consisterebbe il vizio rilevato nell'autenticazione di sottoscrizione.

È lo stesso ricorrente a spiegare che l'irregolarità riscontrata sarebbe riconducibile al fatto che il modulo di accettazione della candidatura reca la data dell'8.1.2022 e il luogo di San Severo, mentre la firma di accettazione della candidatura e l'autenticazione di essa ad opera del Presidente della Provincia reca il medesimo giorno 8.01.2022 e il luogo di Foggia.

Sembrerebbe allora che l'Ufficio elettorale provinciale abbia rilevato quasi una contraddizione nel fatto che il modulo sia stato predisposto dal candidato a San Severo e firmato a Foggia nello stesso giorno alla presenza dell'ufficiale autenticatore (Presidente della Provincia) ma, a ben vedere, contraddizione non vi è, poiché – data la vicinanza tra le due città (circa 30 chilometri) – ben può avvenire che nello stesso giorno il modulo sia predisposto a San Severo e firmato a Foggia.

In effetti, il ricorrente riconosce che, dopo aver compilato (senza sottoscriverlo) il modulo di accettazione della candidatura presso la sua abitazione in San Severo, il medesimo giorno 8.1.2022 egli si è recato a Foggia dove, innanzi al Presidente della Provincia, ha firmato l'accettazione della sua candidatura.

Non vi è alcun motivo di credere che il modulo sia stato sottoscritto a San Severo e portato per l'autentica a Foggia. In ogni caso, non vi è prova a conforto di una tale congettura.

L'indicazione di San Severo come luogo di compilazione del modulo è pleonastica poiché, ai fini dell'autenticazione, fanno fede la data e il luogo indicati accanto alla sottoscrizione dell'ufficiale autenticatore. A tenore degli artt. 2 e 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata effettuata in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale del dichiarante. Sull'atto devono essere riportate le seguenti informazioni: modalità di identificazione, data e luogo di autenticazione, nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale, firma del pubblico ufficiale, timbro dell'ufficio (cfr.: Cons. Stato, V Sez., 22.1.2014 n. 282).

Tali elementi sono tutti presenti nel documento in esame.

Nel caso di specie, allora, non può ritenersi viziata l'autenticazione della firma del ricorrente per il fatto che egli abbia compilato il modulo di accettazione della candidatura in un momento precedente e in un luogo diverso da quello in cui poi lo ha sottoscritto innanzi al Presidente della Provincia che, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha provveduto ad attestare l'autenticità della sottoscrizione avvenuta in sua presenza.

Ne deriva l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla lista "Per la Capitanata", stante il rilevato difetto di motivazione.

VI – Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, riammettendo così il ricorrente alla competizione elettorale.

Condanna la Provincia intimata alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00, oltre c.p.a e Iva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO